

Statuto sociale di CDP Industria S.p.A.



"CDP Industria S.p.A."

* * * * *

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

- 1.1. La Società denominata "**CDP Industria S.p.A.**" è retta dal presente Statuto.
- 1.2. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2 - Sede

- 2.1. La Società ha sede in Roma.
- 2.2. Con delibera dell'organo sociale competente, ai sensi di legge e di Statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nonché potrà essere trasferito l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune in cui la Società ha sede.

Articolo 3 - Oggetto

- 3.1. La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione, in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, di partecipazioni in altre società ed imprese, italiane e/o estere.
- 3.2. La Società potrà inoltre compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, utili e/o opportune.

Articolo 4 - Durata

- 4.1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga; la Società potrà essere anticipatamente sciolta dall'assemblea straordinaria dei soci.



Articolo 5 - Domicilio

5.1. Il domicilio di ogni azionista, amministratore e sindaco nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti per i rapporti con la Società è quello che risulta dai libri sociali o quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 6 - Capitale

6.1. Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) diviso in n. 50.000 (cinquantamila) azioni ordinarie prive di valore nominale

Articolo 7 - Aumento del capitale

7.1. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

7.2. In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni dell'art. 2441 cod. civ.; gli azionisti avranno altresì il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoprate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441 terzo comma cod. civ.

Articolo 8 - Azioni

8.1. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari sottoscritti da uno degli amministratori.

8.2. Ogni azione dà diritto ad un voto.

8.3. Le azioni sono indivisibili; in caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art. 2347 cod. civ.

8.4. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto.



8.5. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge, nei modi e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.

8.6. A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo pari al doppio dell'interesse legale, comunque nei limiti di legge, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ.

Articolo 9 - Obbligazioni

9.1. La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrants.

9.2. L'emissione delle obbligazioni è sempre deliberata dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria e con le modalità previste dalla legge.

9.3. La Società può acquisire dagli azionisti versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di versamento e finanziamento da parte degli azionisti è libera.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 10 - Assemblea

10.1. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, compresi i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 cod. civ.

10.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la Società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, gli amministratori devono segnalare, nella relazione



sulla gestione, le ragioni della dilazione.

Articolo 11 - Convocazione dell'assemblea

11.1. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, con avviso da comunicarsi con lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la adunanza.

11.2. Nell'avviso debbono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; può essere indicata una seconda convocazione qualora la prima vada deserta.

11.3. L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, ove sussistano le condizioni di cui all'art. 2366, cod. civ. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale non presenti all'adunanza assembleare.

11.4. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a. sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art. 12;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d. il presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante si trovino contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l'assemblea si intende tenuta.



11.5 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 12 - Partecipazione alle assemblee

12.1. Il diritto di intervento in assemblea viene esercitato nei termini e modi previsti dalla legge.

12.2. Ogni soggetto che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 cod. civ.

12.3. Spetta al presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 13 - Presidenza dell'assemblea

13.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato, se nominato; in assenza di entrambi l'assemblea elegge il proprio presidente.

13.2. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.

13.3 Al presidente dell'assemblea spettano i compiti di cui all'art. 2371 c.c.

Articolo 14 - Deliberazioni dell'assemblea

14.1. Le deliberazioni tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se adottate con i quorum costitutivi e deliberativi di cui agli artt. 2368 e 2369 cod. civ.

14.2. I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario. Le copie



del verbale sono rilasciate dal presidente e dal segretario.

14.3. I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio.

Articolo 15 - Modalità di votazione

15.1. Le deliberazioni dell'assemblea sono validamente prese per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea. E' escluso il voto segreto.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione

16.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione costituito da tre membri a cinque membri.

16.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo che determina l'assemblea ordinaria all'atto della loro nomina, che non può essere superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

16.3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.; se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intenderà dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

16.4. In ogni caso, la composizione del consiglio di amministrazione deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

16.5. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati, il cui difetto determina la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata dall'organo



amministrativo entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

16.6. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali di banche e intermediari finanziari dal decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalla predetta normativa nonché da quella ulteriormente applicabile. Costituisce altresì causa di ineleggibilità o decadenza dalle funzioni di amministratore l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. In tutti i casi di sospensione o decadenza sopra indicati, l'amministratore non avrà diritto al risarcimento danni.

16.7. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

16.8. L'amministratore delegato non può rivestire la carica di amministratore in più di due ulteriori consigli di società per azioni. Gli altri amministratori non possono rivestire la carica di amministratore in più di cinque ulteriori consigli di società per azioni. Ai fini del calcolo dei suddetti limiti, non si considerano gli incarichi di amministratore ricoperti in società partecipate, anche indirettamente, dalla Cassa depositi e prestiti - società per azioni.

16.9. Ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27, e DPCM attuativo, gli amministratori non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e nelle sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o



patrimoniale con tali società.

Articolo 17 - Presidente del consiglio di amministrazione

17.1. Il consiglio di amministrazione, ove non lo abbia fatto l'assemblea, elegge, fra i suoi componenti, ai sensi dell'art. 2380 bis cod. civ., un presidente.

17.2. Il consiglio, su proposta del presidente, nomina il segretario.

17.3. Il presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 20 dello Statuto;
- b) presiede l'assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 13 dello Statuto;
- c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 18 dello Statuto;
- d) stabilisce l'ordine del giorno del consiglio, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e sindaci effettivi.

Articolo 18 - Riunioni e deliberazioni del consiglio

18.1. Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario o opportuno il presidente, o in sua assenza o impedimento, l'amministratore delegato, se nominato, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

18.2. La convocazione del consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., o telegramma o fax, o posta elettronica, contenenti l'ordine del giorno, da spediti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e, nei casi di urgenza, con telegramma, o fax, o posta elettronica, da spediti almeno due giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo. In difetto di tali formalità e termini, il consiglio si reputa regolarmente costituito ed atto a deliberare con la presenza di tutti i consiglieri e sindaci in carica.



18.3. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato, se nominato, o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

18.4. Le riunioni del consiglio possono essere tenute per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché deliberare la contestualità. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il presidente ed il segretario.

18.5. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario. Dei verbali del consiglio di amministrazione il segretario può rilasciare copie ed estratti.

Articolo 19 - Poteri del consiglio. Deleghe

19.1. La gestione della Società spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.

19.2. Sono attribuite al consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti le materie di cui all'art. 2365, secondo comma, cod. civ., ivi incluse le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi di cui, rispettivamente, agli artt. 2505 e 2505-*bis* cod. civ. (richiamati dall'art. 2506 *ter* cod. civ.); resta ferma la competenza concorrente dell'assemblea.

19.3. Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie competenze, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., ad uno solo dei suoi componenti, denominato amministratore delegato. L'amministratore delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle



dimensioni dell'impresa e deve riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

19.4. Fermo quanto previsto al precedente comma per l'amministratore delegato il consiglio di amministrazione può, altresì, conferire deleghe per singoli atti anche ad altri componenti del consiglio di amministrazione, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.

19.5. Il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega e può, in ogni momento, revocare le deleghe e i mandati conferiti.

19.6. La funzione di controllo interno riferisce al consiglio di amministrazione, ovvero ad apposito comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.

Articolo 20 - Rappresentanza della Società

20.1. La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed a qualunque Autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa, spettano sia al presidente del consiglio di amministrazione sia all'amministratore delegato, se nominato, quest'ultimo nei limiti dei poteri a lui delegati, con facoltà per ciascuno di essi di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti e dare esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione.

Articolo 21 - Remunerazione dei consiglieri

21.1. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta il compenso stabilito dall'assemblea all'atto della nomina nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

21.2. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione gettoni di presenza.



TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 22 - Collegio Sindacale

22.1. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi. Devono essere, altresì, nominati due sindaci supplenti.

22.2. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

22.3. Almeno un componente effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge.

22.4. La composizione del collegio sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

22.5. Ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27, e DPCM attuativo, i sindaci non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e nelle sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

22.6. L'assemblea provvede, all'atto della nomina, alla determinazione della retribuzione del collegio sindacale. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza. I sindaci hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

22.7. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.



22.8. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione che consentano ai partecipanti di seguire la discussione ed intervenire allo svolgimento degli argomenti trattati.

Articolo 23 - Revisione legale dei conti

23.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

23.2. L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data in cui si tiene l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VI

BILANCI E UTILI

Articolo 24 - Esercizio sociale e bilancio

24.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

24.2. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

24.3. Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'assemblea.

24.4. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VII



SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

Articolo 25 - Scioglimento e liquidazione della Società

25.1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

25.2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26 - Rinvio

26.1. Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi speciali in materia.